

Assimpredil Ance

Associazione delle imprese edili e complementari
di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Statuto e Regolamenti

INDICE

TITOLO I Costituzione, sede e scopi

Art. 1	Costituzione	pag.	5
“ 2	Scopi	pag.	5
“ 3	Rapporti con l'ANCE.....	pag.	6
“ 4	Sede	pag.	7

TITOLO II Sistema Associativo

Art. 5	Sistema Associativo	pag.	7
“ 6	Soci ordinari – Impresa associata.....	pag.	8
“ 7	Ammissione dell'impresa associata.....	pag.	8
“ 8	Durata del rapporto associativo dell'impresa associata	pag.	8
“ 9	Diritti delle imprese associate.....	pag.	9
“ 10	Obblighi delle imprese associate	pag.	9
“ 11	Perdita della qualifica di impresa associata.....	pag.	9
“ 12	Imprese assistite	pag.	9
“ 13	Diritti e obblighi delle imprese assistite	pag.	10
“ 14	Perdita della qualifica di impresa assistita.....	pag.	10
“ 15	Soci aggregati	pag.	10
“ 16	Soci aderenti.....	pag.	10
“ 17	Contribuzione.....	pag.	11
“ 18	Anagrafe.....	pag.	11

TITOLO III Governance

Art.19	Organi dell'Associazione.....	pag.	12
“ 20	Esercizio dei diritti associativi elettivi.....	pag.	12
“ 21	Eleggibilità alle cariche sociali.....	pag.	12
“ 22	Durata e requisiti delle cariche sociali.....	pag.	13

SEZIONE 1 Assemblea Generale

Art.23	Assemblea dei soci – Costituzione e voti.....	pag.	14
“ 24	Convocazioni - Deliberazioni - Verbali.....	pag.	14
“ 25	Attribuzioni dell'Assemblea.....	pag.	15

SEZIONE 2
Consiglio Generale

Art.26 Consiglio Generale - Composizione.....	pag.	16
“ 27 Consiglio Generale - Attribuzioni	pag.	16

SEZIONE 3
Consiglio di Presidenza

Art. 28 Consiglio di Presidenza - Composizione.....	pag.	17
“ 29 Consiglio di Presidenza - Attribuzioni	pag.	18
“ 30 Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi e degli Organi di controllo	pag.	19

SEZIONE 4
Presidenza

Art.31 Presidente - Elezione, durata e attribuzioni	pag.	20
“ 32 Commissione di designazione	pag.	21
“ 33 Vice Presidenti	pag.	21

SEZIONE 5
Commissioni Referenti

Art.34 Commissioni Referenti	pag.	21
------------------------------------	------	----

SEZIONE 6
Consigli di zona

Art.35 Convocazione, diritti di voto, composizione, attribuzioni	pag.	22
--	------	----

SEZIONE 7
Consulta delle specializzazioni

Art.36 Composizione, attribuzioni, gruppi	pag.	23
---	------	----

SEZIONE 8
Tesoriere e Organi di controllo

Art.37 Il Tesoriere	pag.	23
“ 38 Il Revisore Unico	pag.	24
“ 39 I Probiviri	pag.	24

TITOLO IV
Gruppo Giovani Imprenditori Edili

Art.40	Costituzione e rappresentanza	pag.	26
--------	-------------------------------------	------	----

TITOLO V
Direzione

Art.41	Direzione	pag.	26
" 42	Regolamento del personale	pag.	27

TITOLO VI
Amministrazione del Fondo Comune e Gestione economico finanziaria

Art.43	Fondo Comune	pag.	27
" 44	Amministrazione e Gestione	pag.	27
" 45	Esercizio finanziario - Bilancio.....	pag.	27

TITOLO VII
Disposizioni finali

Art.46	Disposizioni Generali	pag.	28
" 47	Durata - Scioglimento	pag.	28
" 48	Richiamo allo Statuto dell'ANCE.....	pag.	28

Norme transitorie	pag.	29
-------------------------	------	----

STATUTO ASSIMPREDIL ANCE

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 26.11.1968 ed in vigore dal 1°.1.1969, modificato dall'Assemblea ordinaria e straordinaria nelle sedute del 29.4.1969, 30.6.1971, 5.6.1974, 14.3.1975, 7.7.1977, 2.6.1980, 15.12.1986, 17.7.1989, 29.5.1995, 24.11.1998, 24.6.2002, 20.10.2003, 3.4.2006, 19.9.2011, 22.9.2014, 2.7.2018, 8.7.2019.

TITOLO PRIMO COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza", in forma abbreviata: Assimpredil Ance.

L'Associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa e più precisamente ANCE Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Art. 2 Scopi

L'Associazione non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela ed all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso

A tal fine l'Associazione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria, dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;

- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati, anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili e complementari associate l'accesso al mercato, anche con la promozione e/o costituzione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;
- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo di rilevazione di dati, elementi e notizie, relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna, ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita, promuove e attua la formazione di maestranze per l'intero settore dell'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, esclusivamente e restrittivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con ANCE, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi e enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente e comunque esclusivamente e restrittivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali;
- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'ANCE e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- r) assume, nell'interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado;
- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

Art. 3 Rapporti con l'ANCE

Assimpredil Ance è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il Codice Etico dell'ANCE che forma parte integrante del presente Statuto attraverso il **Regolamento** n° 2 Codice Etico .

L'adesione di Assimpredil Ance all'ANCE comporta l'adesione automatica all'Organismo Associativo Regionale dell'edilizia ANCE Lombardia e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 dello Statuto dell'ANCE.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrata da Assimpredil Ance l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e di ANCE Lombardia.

Art. 4 Sede

L'Associazione ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Milano. Può costituire uffici decentrati nell'Area Metropolitana di Milano, nella Provincia di Lodi, nella Provincia di Monza e Brianza.

E' suddivisa in Zone secondo quanto previsto dal **Regolamento** n° 1 "Zone nelle quali è suddivisa l'Associazione per l'elezione dei consigli di zona".

Le imprese associate, in base alla loro sede legale, sono assegnate alle singole zone.
E' facoltà dell'impresa chiedere l'assegnazione ad altra zona in funzione della localizzazione della propria sede operativa.

Le imprese associate che non hanno sede legale nelle zone territoriali di cui al **Regolamento** n° 1, sono assegnate alla zona in cui è attiva la sede operativa.

In assenza di tali condizioni, ovvero non avere sede legale o sedi operative nelle zone suddette, l'impresa è assegnata alla zona che comprende il Comune di Milano.

L'elenco dei Comuni appartenenti ad ogni singola zona è disciplinato nel **Regolamento** n° 1.

Nell'ambito delle zone che sono anche Provincia l'Associazione può costituire nella città capoluogo uffici decentrati a seconda delle necessità organizzative locali.

L'Associazione può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali provinciali, regionali o nazionali. L'adesione è valutata e deliberata dal Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale.

TITOLO SECONDO SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 5 Sistema Associativo

L'Associazione rappresenta unitariamente le imprese di costruzione e le imprese specialistiche del settore delle costruzioni e le inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti categorie:

- a) imprese, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento, e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione, manutenzione;
- b) imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, la cui vocazione è promuovere, progettare ed eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di progetto, processo e prodotto, e dispongono di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Possono far parte dell'Associazione:

1. soci ordinari, detti anche imprese associate;
2. soci imprese assistite;
3. soci aggregati detti anche imprese aggregate;
4. soci aderenti.

É facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari di cui all'art. 2.

Art. 6 **Soci Ordinari - Impresa associata**

Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci ordinari - "imprese associate", le imprese industriali o artigianali esercenti, in forma di stabile organizzazione, l'attività edile e/o complementare, che uniformino la loro attività ai basilari principi di etica imprenditoriale stabiliti dal Codice Etico di ANCE riportato al **Regolamento** n° 2 "Codice Etico".

I soci ordinari possono svolgere anche solo parzialmente attraverso un ramo di azienda una delle attività di cui all'art. 5, primo comma, punti a) e b).

Art. 7 **Ammissione dell'impresa associata**

La domanda di ammissione quale impresa associata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, dei suoi atti integrativi e del Codice Etico, e di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso.

Sull'ammissione delibera il Consiglio di Presidenza e tale decisione è sottoposta alla ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile.

In apposito allegato **Regolamento** n° 3 "Procedure per l'ammissione dei soci, la definizione delle quote di iscrizione e dei contributi associativi" deliberato dal Consiglio Generale vengono definite le condizioni di ammissione e la documentazione necessaria.

Art. 8 **Durata del rapporto associativo dell'impresa associata**

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

L'iscrizione all'Associazione impegna l'impresa associata a tutti gli effetti.

Essa vale per l'intero anno solare nel quale è avvenuta e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora le dimissioni non vengano notificate con lettera raccomandata all'Associazione o pec entro il 1° settembre dell'anno in corso

In caso di modifiche statutarie o regolamentari, l'impresa associata ha diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, formalmente notificate dall'Associazione.

Agli effetti amministrativi e della corresponsione dei contributi associativi, il recesso opera solo con la fine dell'anno solare in corso al momento in cui è stato comunicato il recesso.

L'obbligo al versamento dei contributi associativi e perequativi è determinato dai termini di validità del rapporto contrattuale associativo.

L'Associazione ha la facoltà di avviare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Milano nei confronti delle imprese associate che si rendessero inadempienti nel pagamento dei contributi.

Art. 9
Diritti delle imprese associate

Tutti i soci ordinari hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e per la loro tutela e di farsi assistere in ogni circostanza, e a loro competono i diritti di elettorato attivo e passivo. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 10
Obblighi delle imprese associate

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2;
- d) le imprese associate e i loro legali rappresentanti hanno l'obbligo di far aderire all'Associazione, secondo quanto previsto al **Regolamento** n° 3, tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa nell'Area metropolitana di Milano, nelle Province di Lodi e Monza Brianza, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- e) le imprese associate non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

Art. 11
Perdita della qualifica di impresa associata

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) dimissioni esercitate da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;
- c) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati Regolamenti e del Codice Etico;
- d) recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna verso l'Associazione senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

Art. 12
Imprese assistite

Fanno parte dell'Associazione in qualità di "imprese assistite" tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che non siano soci ordinari.

Art. 13
Diritti e obblighi delle imprese assistite

I diritti delle imprese assistite sono definiti nel **Regolamento** n° 4 "Soci Assistiti, Soci Aderenti, Soci Aggregati " .

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

Art. 14
Perdita della qualifica di impresa assistita

La qualifica di impresa assistita si perde per:

- a) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- b) cancellazione dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- c) iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale ed espressa rinuncia;
- d) esclusione deliberata dal Consiglio Generale;
- e) volontà dell'impresa assistita.

L'impresa è esonerata da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione dal giorno della comunicazione del provvedimento.

Art. 15
Soci aggregati

Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'ANCE trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati di Assimpredil Ance non hanno elettorato attivo e passivo.

I servizi ai soci aggregati sono definiti da Assimpredil Ance nel **Regolamento** n° 4 allegato al presente Statuto

Art. 16
Soci aderenti

Sono soci aderenti:

- a) imprese o società non iscritte alle Casse Edili del sistema bilaterale ANCE e che non applicano il contratto collettivo di lavoro dell'edilizia;
- b) consorzi di imprese purché le imprese consorziate che sono iscritte alle Casse Edili siano associate;
- c) associazioni temporanee tra imprese;
- d) persone che esercitano attività professionali interferenti con il settore delle costruzioni;
- e) enti, associazioni, organismi pubblici o privati che svolgono attività collegate al settore delle costruzioni.

Gli iscritti al Gruppo degli aderenti non possono far parte degli organi della Associazione, né ricoprire cariche sociali, né esercitare diritto di voto.

Possono, peraltro, partecipare a singole riunioni di Assemblee e Commissioni se invitati.

All'interno del Gruppo, sono costituiti i seguenti sottogruppi di interesse: Club Professionisti; Promotori Immobiliari; Associazioni.

Il Consiglio di Presidenza, propone al Consiglio Generale per approvazione la costituzione di nuovi gruppi di interesse.

Il funzionamento dei suddetti gruppi è definito nell'apposito **Regolamento** n° 4 "Soci aderenti: funzionamento dei gruppi di interesse"

La qualifica di socio aderente si perde per:

- a) dimissioni o recesso;
- b) acquisizione della qualifica di impresa associata;
- c) decadenza dei requisiti di ammissibilità;
- d) cessazione dell'attività;
- e) espulsione motivata da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, deliberata dal Consiglio di Presidenza.

Il socio è esonerato da ogni obbligo nei confronti dell'Associazione dal giorno della comunicazione del provvedimento.

Art. 17 Contribuzione

Tutti i soci sono soggetti alla corresponsione dei contributi stabiliti nel presente Statuto.

Per le imprese associate, soci ordinari, la quota associativa, ovvero il contributo associativo e il contributo perequativo dovuti, nonché le relative modalità di riscossione sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Generale.

Tali imprese sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

La quota di iscrizione delle nuove imprese associate viene definita annualmente sulla base della delibera contributiva proposta dal Consiglio di Presidenza e deliberata dal Consiglio Generale.

La delibera contributiva viene trasmessa a tutte le imprese associate entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello della sua validità. Le condizioni di pagamento ivi espresse valgono per l'intero periodo di riferimento della delibera contributiva stessa.

Le modalità di gestione del pagamento delle quote associative sono definite nel **Regolamento** n° 3.

Per le imprese aggregate, la contribuzione dovuta è stabilita dall'accordo nazionale di cui all'art. 15, 2° Comma e i corrispondenti servizi sono definiti dal Consiglio di Presidenza di Assimpredil Ance.

Per i soci aderenti la quota di iscrizione e i contributi annuali sono definiti dal Consiglio di Presidenza sulla base delle indicazioni contributive approvate dal Consiglio Generale.

Tutti i soci - imprese associate, imprese assistite, imprese aggregate e soci aderenti - sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie. Tali comunicazioni dovranno rimanere riservate.

Art. 18 Anagrafe

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese associate ordinarie e delle imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'ANCE e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di ANCE (ed eventuali altre categorie).

L'Associazione è obbligata a comunicare all'ANCE le variazioni dell'anagrafica delle imprese ordinarie secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

TITOLO TERZO GOVERNANCE

Art. 19 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Organi direttivi:
 - il Consiglio Generale;
 - il Consiglio di Presidenza;
- c) Il Presidente e il/i Vice Presidenti;
- d) Organi di controllo:
 - il Revisore unico;
 - i Probiviri;
- e) il Tesoriere;
- f) il Gruppo Giovani;
- g) i Consigli di Zona;
- h) la Consulta delle specializzazioni;
- i) le Commissioni Referenti.

Art. 20 Esercizio dei diritti associativi elettivi

L'esercizio dei diritti associativi elettivi spetta alle imprese associate iscritte ed in regola con i versamenti dei contributi.

L'esercizio dei diritti associativi elettivi non spetta alle imprese assistite, ai soci aggregati e ai soci aderenti.

Art. 21 Eleggibilità alle cariche sociali

Le cariche associative di Assimpredil Ance sono riservate a rappresentanti di imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura relativa ai poteri di rappresentanza dell'impresa nel sistema ANCE. L'impresa comunicherà all'Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all'atto dell'iscrizione e che rimarrà tale sino ad eventuale successivo aggiornamento.

Alla carica di Proboviro possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari, idonei requisiti di cui all'art 39 comma 4

Alla carica di Revisore unico può essere eletta persona diversa da quelle di cui all'art 21, che sia in possesso di idonei requisiti professionali in tema di contabilità, amministrazione e finanza.

Le modalità elettive sono disciplinate dal presente Statuto.

Non godono dei requisiti di eleggibilità alle cariche associative le imprese assistite, i soci aggregati e i soci aderenti.

Art. 22
Durata e requisiti delle cariche sociali

Le cariche sociali hanno durata quadriennale e scadono in occasione dell'Assemblea annuale di ogni quadriennio in anno dispari.

Le cariche sociali di Presidente, di Vice Presidente, di Coordinatore del Consiglio di Zona hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione consecutiva per un solo ulteriore mandato.

La carica sociale di Tesoriere ha durata quadriennale, con possibilità di rielezione per due ulteriori mandati.

I componenti eletti negli organi direttivi e di controllo, nonché negli altri organi dell'Associazione, durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione del Revisore unico qualora venga nominato un professionista esterno all'Associazione.

Sono gratuiti anche gli incarichi affidati dall'Associazione presso organismi esterni.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali coloro che senza giustificazione non partecipino a tre riunioni consecutive dell'organo associativo di cui fanno parte.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di:

- a) inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi;
- b) mancata iscrizione presso Assimpredil Ance delle imprese con sede legale e/o operativa in uno dei Comuni di cui al **Regolamento** n°1, di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza;
- c) mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e decadono dalle medesime coloro che:

- a) rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE, qualora non abbiano comunicato ad Assimpredil Ance le cariche suddette e non sia stato deliberato dal Consiglio di Presidenza l'autorizzazione al mantenimento delle suddette cariche;
- b) ricorrano in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici;
- c) assumano comportamenti contrastanti con le deliberazioni degli organi dell'ANCE e dell'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale, a tal fine il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 39.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

TITOLO TERZO Sezione 1 ASSEMBLEA GENERALE

Art. 23 Assemblea dei soci – Costituzione e voti

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Ogni impresa associata partecipante all'Assemblea Generale ha diritto ad un voto.

Ciascuna impresa ha, inoltre, diritto ad ulteriori voti supplementari rapportati all'entità dei contributi associativi versati, di competenza del penultimo anno solare precedente quello nel quale viene tenuta l'Assemblea, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Generale e dal **Regolamento** n° 3.

Ogni impresa associata ha diritto ad un massimo di venti voti.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva.

L'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci ordinari, iscritti all'Associazione da almeno 5 anni, nominata dal Consiglio Generale. Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a ciascuna impresa l'entità dei contributi associativi e dei corrispettivi voti supplementari spettanti.

Dal quindicesimo giorno prima delle elezioni sono predisposti elenchi con le attribuzioni dei voti spettanti ad ogni singola impresa associata; gli elenchi sono consultabili solo ed esclusivamente presso la sede legale dell'Associazione.

E' facoltà della suddetta commissione assumere decisioni in merito alla divulgazione agli associati con diritto di voto di informazioni inerenti gli elenchi delle attribuzioni dei voti.

Tali elenchi, in funzione di quanto previsto al successivo comma del presente articolo, potranno essere modificati e aggiornati d'ufficio fino a due ore prima delle elezioni.

Ciascuna impresa, entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell'Assemblea, può dimostrare in via documentale eventuali errori o deficienze di attribuzione ottenendo, previa richiesta, la relativa correzione.

Art. 24 Convocazioni - Deliberazioni – Verbali

L'Assemblea è convocata, preferibilmente presso la sede sociale almeno una volta l'anno, di norma entro il 30 giugno.

E' convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

In entrambi i casi l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata, inviata anche a mezzo fax o per posta elettronica, da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione, e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza

la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente con delega alla legale rappresentanza e funge da Segretario il Direttore Generale o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti assegnati ai soci.

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' fatto divieto alle associate di farsi rappresentare da altri in Assemblea che non siano "rappresentanti dell'impresa", come definito all'art 21 che precede.

Le deliberazioni sono assunte mediante votazione palese o segreta, sulla base del sistema di volta in volta stabilito con votazione palese da parte dell'Assemblea dell'organo elettivo, su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa.

Tutte le votazioni relative a persone devono essere svolte a scrutinio segreto dopo che l'Assemblea dell'organo elettivo avrà nominato, con voto palese, tre scrutatori.

Per la sola elezione alla carica di Presidente dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.

Le deliberazioni per l'elezione di tutte le cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto, salvo quelle per l'elezione di Presidente, Vice Presidenti e Tesoriere che sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati, mediante votazione a scrutinio segreto.

Per l'elezione delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Sono ammesse - attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza - anche assemblee simultanee in più sedi con il supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Il verbale deve essere portato a conoscenza ai componenti dell'Assemblea entro sessanta giorni dalla data della riunione.

Art. 25 Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività dell'Associazione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere e revocare il Presidente e su proposta di questi, il Vice Presidente e il Tesoriere;

- c) eleggere trentasei componenti il Consiglio Generale di cui sei eletti tra le imprese di specializzazione, di cui almeno uno per specializzazione, in rappresentanza della Consulta delle specializzazioni secondo quanto previsto dal **Regolamento** n° 5 "Consulta delle specializzazioni";
- d) eleggere il Revisore Unico;
- e) eleggere i Probiviri;
- f) nominare, su proposta del Consiglio Generale, i Consiglieri Onorari a vita, secondo le modalità dell'apposito **Regolamento** n° 6 "Nomina dei Consiglieri Onorari a vita";
- g) approvare la relazione annuale sulle attività dell'Associazione presentata dal Consiglio Generale;
- h) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il conto preventivo;
- i) deliberare sulle direttive di ordine generale che l'Associazione dovrà seguire per l'attuazione delle finalità previste dall'art. 2.

Spetta all'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

- a) deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 48;
- c) deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema ANCE.

TITOLO TERZO Sezione 2 CONSIGLIO GENERALE

Art. 26 Consiglio Generale – Composizione

Il Consiglio Generale è composto :

- a) dal Consiglio di Presidenza, di cui all'art. 28;
- b) dai rappresentanti delle imprese eletti nelle Assemblies di Zona in base alla zona di appartenenza secondo le modalità previste dal **Regolamento** n° 1;
- c) dai rappresentanti di tutte le imprese associate eletti in Assemblea Generale fino al massimo di trentasei membri di cui sei in rappresentanza della Consulta delle specializzazioni, di cui almeno uno per specializzazione;
- d) da tre membri del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori;
- e) da un Vice Presidente o consigliere incaricato di Assolombarda da essa designato.

Fanno, altresì, parte del Consiglio Generale senza diritto di voto :

- f) i Past President;
- g) sei membri invitati dal Presidente in rappresentanza dei Soci Aderenti;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Revisore Unico;
- j) i Consiglieri Onorari a vita.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti o proposti delle rispettive liste e rappresentanze, e in mancanza, per cooptazione tra gli associati su proposta del Presidente. In quest'ultimo caso, tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea utile.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri componenti.

Art. 27 Consiglio Generale - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di:

- a) vigilare sul conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare all'Assemblea, convocata in sede straordinaria, le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- c) deliberare tutti i regolamenti attuativi del presente Statuto e successive modifiche;
- d) ratificare, nominare e/o designare i rappresentanti dell'Associazione in Enti e Organismi esterni su proposta del Presidente;
- e) nominare i membri delle Commissioni Referenti, così come previsto nello specifico **Regolamento n° 7** " Composizione delle Commissioni Referenti ";
- f) disporre deliberazioni da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- g) approvare le direttive di cui all'art. 29 punto b), ratificare i contratti collettivi, patti e concordati di lavoro, nonché gli accordi economici e tutte le regolamentazioni di carattere generale, sottoscritti in base all'art. 31 punto c);
- h) determinare, di anno in anno, la misura del contributo di ammissione e dei contributi dovuti dalle imprese associate a favore dell'Associazione nonché le modalità della loro riscossione e, ove stabilito dalle norme relative, a favore delle altre organizzazioni cui la stessa abbia aderito, nonché stabilire i criteri di attribuzione dei voti supplementari spettanti in sede di Assemblea Generale, di cui al **Regolamento n° 3**;
- i) Ratificare la delibera del Consiglio di Presidenza di ammissione delle nuove imprese associate;
- j) approvare la costituzione di Gruppi di interesse all'interno dei soci aderenti;
- k) deliberare in merito alle linee strategiche ed operative dell'Associazione, nonché su ogni oggetto riguardante il funzionamento e l'attività dell'Associazione che venga sottoposto al suo esame dal Consiglio di Presidenza;
- l) suggerire e proporre al Consiglio di Presidenza iniziative ed azioni mirate alla tutela dell'immagine, all'ampliamento del mercato, alla garanzia del prodotto edilizio;
- m) presentare all'Assemblea Generale la relazione sulla attività dell'Associazione;
- n) esaminare ed approvare il programma di attività dell'Associazione contenente le proposte strategiche di lavoro programmate per l'anno successivo, sottoposte dal Consiglio di Presidenza, anche al fine della formazione del conto preventivo;
- o) deliberare in ordine all'acquisto, alla vendita e ad altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
- p) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il conto preventivo annuali da sottoporre all'Assemblea Generale. A tal fine, detti conti saranno messi a disposizione dei singoli componenti, per la sola consultazione, almeno due settimane prima della riunione, nella quale i conti stessi dovranno essere esaminati per l'approvazione;
- q) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art 31 lettera i);
- r) approvare il **Regolamento del personale** su proposta del Consiglio di Presidenza;
- s) deliberare in ordine alla nomina e risoluzione del rapporto di lavoro con il Direttore Generale;
- t) delegare in casi eccezionali, e per un periodo di tempo determinato, al Presidente, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono;
- u) approvare il **Regolamento n° 10** di costituzione e funzionamento del Gruppo giovani, e le sue eventuali modifiche;
- v) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione;
- w) ratificare i provvedimenti di cui all'art. 29 lettera j) e n);
- z) nominare i Consiglieri Onorari a vita.

TITOLO TERZO Sezione 3 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 28 Consiglio di Presidenza - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) il/i Vice Presidente proposti dal Presidente ed eletti dall'Assemblea;
- c) il Tesoriere;

- d) i Presidenti degli Enti Bilaterali designati da Assimpredil Ance;
- e) il Presidente del Gruppo Giovani;
- f) i Coordinatori dei Consigli di Zona;
- g) il Coordinatore della Consulta delle specializzazioni.

Partecipano al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto :

- h) il Presidente dell'istituto Carlo Bazzi
- i) i Coordinatori delle Commissioni Referenti

Sono invitati dal Presidente, senza diritto di voto, i Consiglieri, facenti parte del Consiglio Generale, con incarichi specifici.

Se, nel corso del mandato:

- viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Vice Presidente vicario, se nominato;
- vengono a mancare uno o più Vicepresidenti, ovvero il Tesoriere, il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente, provvede alla loro sostituzione con il sistema della cooptazione; tali nomine dovranno essere poi sottoposte alla ratifica nella prima Assemblea utile;
- vengono a mancare i Presidenti degli Enti Bilaterali, gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati. In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell'ANCE provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali;
- vengono a mancare il Presidente del Gruppo Giovani, i coordinatori delle zone, il coordinatore della consulta delle specializzazioni, gli stessi vengono sostituiti dagli organi che coordinano;
- vengono a mancare i Consiglieri con incarichi specifici il Presidente provvede alla sostituzione.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Art. 29 Consiglio di Presidenza – Attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di provvedere alla conduzione dell'Associazione ed alla esplicitazione dell'attività della stessa.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) curare il perseguimento degli scopi statutari in armonia con le delibere del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- b) sottoporre al Consiglio Generale le direttive per la stipulazione dei contratti collettivi, patti e concordati di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese associate e gli accordi economici con le rappresentanze di altre attività. Emanare norme ed istruzioni di carattere generale da applicarsi dalle imprese associate nell'esercizio della loro industria, salvo ratifica da parte del Consiglio Generale;
- c) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse ed a vantaggio dei soci;
- d) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- e) definire le linee politiche dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Generale;
- f) proporre al Consiglio Generale il programma di attività annuale dell'Associazione anche al fine della formazione del conto preventivo;
- g) provvedere alle direttive economico finanziarie straordinarie dell'Associazione nel rispetto degli indirizzi vincolanti espressi dal Consiglio Generale;
- h) sottoporre al Consiglio Generale la proposta di conto consuntivo e preventivo predisposta dal Tesoriere con il supporto del Direttore Generale;
- i) formulare al Consiglio Generale le proposte per la determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese associate e le modalità della loro riscossione, nonché la quota di iscrizione delle nuove imprese associate;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale;
- k) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa associata eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione,

decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri. Tali delibere sono rimesse alla ratifica del Consiglio Generale nella prima riunione utile;

- l) deliberare la quota di iscrizione in qualità di socio aderente e l'espulsione dei soci aderenti motivata da inadempienze al presente statuto;
- m) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati;
- n) deliberare la costituzione o partecipazione dell'Associazione in società o enti con scopo di lucro salvo ratifica del Consiglio Generale;
- o) deliberare l'ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all'accordo nazionale di cui all'art.15; nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione;
- p) avanzare al Consiglio Generale proposte di nomina a Consigliere Onorario;
- q) proporre al Consiglio Generale la costituzione di gruppi di interesse all'interno dei soci aderenti;
- r) deliberare la costituzione in giudizio dell'Associazione autorizzando il Presidente ai connessi adempimenti;
- s) deliberare su tutte le questioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento dell'attività che non siano espressamente riservate dallo Statuto ad altri organi della Associazione;
- t) proporre all'Assemblea il nominativo del Revisore Unico;
- u) sottoporre al Consiglio Generale le modifiche statutarie e i Regolamenti attuativi;
- v) sottoporre al Consiglio Generale il **Regolamento del personale**.

Art. 30

Riunioni e Deliberazioni degli Organi Direttivi e degli Organi di controllo

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4 dei componenti il Consiglio medesimo, con indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di inerzia del Presidente protratta da sette a dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, è prevista l'autoconvocazione del Consiglio Generale su richiesta di almeno 1/4 dei componenti.

Le convocazioni sono fatte mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, le convocazioni sono trasmesse a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di 1/3 dei componenti.

Per la validità delle riunioni degli organi di controllo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte mediante votazione palese o segreta, col sistema di volta in volta stabilito con votazione palese, su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto, dopo che l'organo elettivo avrà nominato, con voto palese, tre scrutatori .

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Direttore Generale che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

Il componente che non partecipi a tre riunioni consecutive dell'organo nel quale è stato eletto, senza giustificata motivazione, decade automaticamente dalla carica.

TITOLO TERZO Sezione 4 PRESIDENZA

Art. 31

Presidente - Elezione, durata e attribuzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine, la Commissione di Designazione, di cui all'art 32, secondo quanto previsto dal **Regolamento** n° 8 "Costituzione e funzionamento della Commissione di designazione", allegato al presente Statuto, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha, inoltre, titolo a costituirsi in giudizio a tutela dell'Associazione, su delibera del Consiglio di Presidenza.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale fino a 2 mandati consecutivi.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza, anche in via d'urgenza, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare l'Associazione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) curare, in tutte le forme possibili ed idonee, che si instaurino e permangano sempre più stretti e validi rapporti tra tutte le imprese associate e tra esse e l'Associazione;
- g) sovrintendere all'ordinamento dei servizi dell'Associazione e a tutti gli atti amministrativi;
- h) provvedere con il Direttore Generale, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
- i) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma del presente Statuto e dei collegati regolamenti;
- j) in casi straordinari di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi nella loro prima riunione utile;
- k) proporre, in un unico elenco, tutti i Vice Presidenti e il Consigliere Tesoriere all'Assemblea Generale che li elegge;
- l) proporre al Consiglio Generale le nomine in Enti e Organismi esterni;
- m) assumere e licenziare personale dell'Associazione ad eccezione del Direttore Generale, definendone congiuntamente a questi e, su sua proposta, i livelli retributivi e di inquadramento;
- n) esercitare la vigilanza sull'attività dei settori e degli uffici periferici;
- o) invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale esponenti della categoria aventi cariche presso l'ANCE o altre Associazioni consorelle, nonché quelle persone la cui partecipazione alle riunioni si prospetti utile per un migliore esame degli argomenti all'ordine del giorno. Gli invitati non hanno diritto di voto;
- p) nominare eventuali coordinatori delle Commissioni Referenti all'interno dei membri del Consiglio Generale;

- q) nominare eventuali membri del Consiglio Generale per lo sviluppo di specifici progetti strategici dell'Associazione;
- r) nominare se necessario apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche persone non titolari o legali rappresentanti di imprese associate, ovvero terzi particolarmente esperti, e provvedendo a nominarne il coordinatore.

Art. 32 Commissione di designazione

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Provirati dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente, al quale spetta convocare il Consiglio Generale, congiuntamente a tutti i nominativi dei candidati inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo compreso tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale la Commissione individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Art. 33 Vice Presidenti

I Vice Presidenti nel numero proposto dal Presidente, che indica anche le relative deleghe ad essi assegnate, sono eletti dall'Assemblea, su proposta del Presidente, ai sensi dell'art.25, primo comma, lettera b) e dell'art. 31 settimo comma lett. k).

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle eventuali deleghe loro assegnate dal Presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

TITOLO TERZO Sezione 5 COMMISSIONI REFERENTI

Art. 34 Commissioni Referenti

Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituite Commissioni Referenti, indicativamente per le seguenti competenze:

1. Rapporti Organizzativi - ROR;
2. Relazioni Industriali e Affari Sociali - RIAS ;
3. Referente Opere Pubbliche - ROP;
4. Referente Edilizia e Territorio - RET;
5. Centro Studi - CS;
6. Tecnologia e Innovazione - TI.

Il coordinamento di ognuna delle Commissioni Referenti può essere affidato ad un Vice Presidente. In alternativa, il Presidente può affidare una Commissione Referente a un Coordinatore nominato dal Presidente stesso tra i membri del Consiglio Generale e ratificato dal Consiglio Generale (art. 31 lett. p).

Ciascuna Commissione è costituita da almeno 10 componenti che rappresentino tutti i tipi di impresa tenendo conto delle zone, delle tre specializzazioni dei lavori, nonché del Gruppo Giovani Imprenditori Edili, secondo quanto specificato nel **Regolamento** n° 7 “Composizione Commissioni Referenti” allegato al presente Statuto.

È compito delle Commissioni Referenti elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio di Presidenza o al Consiglio Generale.

TITOLO TERZO Sezione 6 CONSIGLI DI ZONA

Art. 35

Convocazione, diritti di voto, composizione, attribuzioni

Nelle zone in cui è divisa l'Associazione ai sensi dell'art. 4 , 2° comma dello Statuto sono assegnate le imprese associate.

Ai fini della elezione dei Consigli di zona, il Presidente dell'Associazione convoca le Assemblee di zona entro i trenta giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea Generale elettiva del Presidente dell'Associazione.

Ogni impresa partecipante ha diritto di voto così come previsto dall' art. 23 dello Statuto.

Ogni impresa può votare in una sola zona.

Le imprese appartenenti ad ogni zona eleggono, secondo le modalità previste nel **Regolamento** n° 1 “Zone nelle quali è suddivisa l'Associazione per l'elezione dei Consigli di zona”, durante le suddette Assemblee, i propri rappresentanti in Consiglio Generale con un minimo di due membri di Consiglio Generale per zona.

Il Coordinamento del Consiglio di Zona è assunto dal Consigliere eletto in rappresentanza della zona in Consiglio Generale che ha ottenuto il maggior numero di voti e lo stesso assume la carica di Coordinatore del Consiglio di Zona.

Il Coordinatore del Consiglio di Zona è membro del Consiglio di Presidenza dell'Associazione e può svolgere al massimo due mandati consecutivi.

Durante le suddette Assemblee di zona devono essere eletti i componenti dei Consigli di Zona in numero minimo di sette per zona.

Spetta al Consiglio di Zona, dopo l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti dell'Associazione, nominare il proprio rappresentante in ogni Commissione Referente costituita.

I Consigli di Zona hanno il compito di:

- a) monitorare le attività svolte dalle Istituzioni locali al fine di avviare le necessarie azioni utili alla tutela degli interessi collettivi delle imprese della zona e allo sviluppo del territorio;
- b) garantire il trasferimento delle linee strategiche dell'Associazione nei rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio;
- c) formulare proposte al Consiglio Generale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 dello Statuto;
- d) promuovere lo sviluppo associativo tra le imprese del territorio secondo quanto previsto nel Titolo I dello Statuto.

TITOLO TERZO Sezione 7 CONSULTA DELLE SPECIALIZZAZIONI

Art. 36 Composizione, attribuzioni, gruppi

La Consulta delle specializzazioni è composta da sei componenti eletti dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto dall'art. 25, 1° comma punto c) dello Statuto.

I sei componenti, di cui almeno uno per specializzazione, sono membri del Consiglio Generale.

Il componente eletto con il maggior numero di voti è nominato coordinatore della Consulta delle specializzazioni ed è membro del Consiglio di Presidenza.

Fanno parte della Consulta delle specializzazioni tutti gli imprenditori con cariche sociali di imprese specializzate.

La Consulta delle specializzazioni ha il compito di rappresentare gli interessi delle imprese specializzate in seno al Consiglio Generale al fine della tutela delle specificità delle imprese complementari.

Per una migliore articolazione della rappresentanza dei settori di specializzazione, ogni impresa specializzata è assegnata ad uno solo dei Gruppi di specializzazione sulla base dei requisiti stabiliti dal **Regolamento** n° 5 "Consulta delle specializzazioni", allegato allo Statuto.

Ogni membro di Consiglio Generale eletto in rappresentanza dei settori di specializzazione può richiedere al Coordinatore della Consulta delle specializzazioni la convocazione del gruppo di specializzazione al quale appartiene per affrontare questioni specifiche.

Delle riunioni dei singoli gruppi viene redatto apposito verbale a cura della struttura; copia del verbale approvato dai partecipanti alla riunione viene trasmesso a tutti i membri della Consulta delle specializzazioni.

TITOLO TERZO Sezione 8 TESORIERE E ORGANI DI CONTROLLO

Art. 37 Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile per due ulteriori mandati consecutivi.

E' componente del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui ai successivi i artt.43 – 44 – 45, cura la relazione al conto consuntivo da presentare al Consiglio Generale e all'Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Consigliere Tesoriere sono assolte dal Presidente o, in sua vece, ai sensi dell'art 31, 5° comma, dal Vice Presidente da lui designato vicario o., in mancanza di designazione, dal vice presidente più anziano di età.

Art. 38 **Il Revisore Unico**

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Revisore Unico.

Il Revisore Unico dura in carica per quattro anni ed è rinnovabile per due ulteriori mandati consecutivi.

Qualora alla carica di Revisore Unico sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Revisore Unico esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

Il Revisore Unico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale e, limitatamente alle delibere relative all'approvazione del bilancio, all'Assemblea.

Delle riunioni del Revisore Unico si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 39 **I Probiviri**

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di qualsiasi componente del sistema confederale, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

E' di esclusiva competenza dei Probiviri l'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti applicativi.

L'organo di Garanzia del Codice Etico, di cui al **Regolamento** n° 2 del presente Statuto, è il Collegio dei Probiviri, al quale viene attribuita la competenza nelle seguenti materie:

- a) interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- b) verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
- c) determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione del Codice Etico in conformità a quanto da esso regolato.

I Probiviri, per lo svolgimento dei compiti assegnati, dovranno costituire: i Collegi Arbitrali, il Collegio Disciplinare, il Collegio Speciale.

I Probiviri si avvalgono di una segreteria tecnica messa a disposizione dell'Associazione.

Le modalità di funzionamento sono definite nel **Regolamento** n° 9 " Probiviri" allegato allo Statuto.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie su tematiche associative insorte fra i soci e l'Associazione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea.

I Probiviri così nominati designano il Presidente del Collegio Arbitrale nella persona di un Probiviro in carica, nonché, eventualmente, un ulteriore Probiviro in carica, con funzioni di arbitro, per il raggiungimento del più basso numero dispari.

In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall'Assemblea, al Presidente del Tribunale di Milano tra quelli eletti dall'Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Probiviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricsuzione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di ANCE entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva. Tale decisione è inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri.

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 22 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di ANCE nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso, l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

TITOLO QUARTO GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 40 Costituzione e rappresentanza

Nell'ambito di Assimpredil Ance è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili le cui regole di formazione e funzionamento sono definite dal **Regolamento** n° 10 "Costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili" approvato dal Consiglio Generale.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili è membro di diritto del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili deve nominare un proprio rappresentante in ogni Commissione referente.

TITOLO QUINTO DIREZIONE

Art. 41 Direzione

Il Direttore Generale sovrintende a tutti gli uffici dell'Associazione e ne coordina le attività.

Ad un Vice Direttore sono attribuiti dal Consiglio Generale i poteri del Direttore Generale in caso di suo impedimento od assenza.

Il Direttore Generale, sotto la sorveglianza ed il controllo del Presidente, provvede alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione in conformità alle deliberazioni degli organi statutari della stessa.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni di tutti gli Organi Direttivi e di Controllo dell'Associazione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Al Direttore Generale compete la sottoscrizione degli atti di cui all'art.44 con firma abbinata del Tesoriere o del Presidente.

Il Direttore Generale propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del Personale, le mansioni per le nuove assunzioni e i relativi livelli di inquadramento retributivo.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale dell'Associazione.

Art. 42
Regolamento del personale

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale dipendente dall'Associazione è determinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

TITOLO SESTO
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

Art. 43
Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui agli art 17;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore di Assimpredil Ance e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

I singoli atti amministrativi relativi alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, riguardanti le entrate e le uscite, dovranno essere sottoscritti dal Tesoriere e dal Direttore Generale dell'Associazione con firma congiunta.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 44
Amministrazione e Gestione

All'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Tesoriere conformemente al bilancio preventivo approvato e agli indirizzi generali del Consiglio di Presidenza.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del conto preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Tesoriere, e in caso di sua assenza o impedimento il Presidente o il Vice Presidente Vicario, con firma congiunta del Direttore Generale e in caso di sua assenza o impedimento del Vice Direttore incaricato.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Tesoriere, e in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente o dal Vice Presidente Vicario, con firma congiunta del Direttore Generale e in caso di sua assenza o impedimento del Vice Direttore incaricato

Quando gli atti di disposizione sono sottoscritti dal Presidente, il Tesoriere controlla successivamente ogni atto di spesa.

Art. 45
Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo ed il conto preventivo sono redatti dal Tesoriere con il supporto del Direttore Generale in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio Generale dell'Ance conformemente alle disposizioni di legge, e sono sottoposti all'esame del Consiglio di Presidenza che successivamente li propone al Consiglio Generale dell'Associazione che ne delibera la presentazione all'Assemblea per l'approvazione, di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

All'Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull'attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei conti, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale al Revisore Unico che ne redige relazione scritta.

Del conto consuntivo e del conto preventivo, nonché delle relazioni del Revisore Unico e del Consiglio Generale, i soci ordinari possono prendere visione, presso la sede dell'Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del conto preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art.25, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base di un preventivo di spesa approvato dal Consiglio Generale

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché il fondo comune od altri fondi di riserva.

TITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46 Disposizioni Generali

Il presente Statuto e le sue modifiche, previa verifica di conformità da parte del Comitato di implementazione della Riforma del Sistema ANCE, sono approvate dal Consiglio Generale di ANCE che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi generali inderogabili fissati dallo Statuto di ANCE.

Il presente Statuto e le sue modifiche entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea del Collegio.

Art. 47 Durata - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell' Associazione nomina anche un Comitato di tre liquidatori, ai quali detta le norme per la devoluzione delle attività nette dell'Associazione.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di ANCE il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

Art. 48 Richiamo allo Statuto dell'ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE.

NORME TRANSITORIE

Per il solo incarico di Presidente e Vice Presidente i mandati precedenti all'approvazione del nuovo Statuto devono essere contati al fine del rinnovo.

Il mandato del Collegio dei Sindaci, la cui naturale scadenza sarebbe nel luglio 2021, è prorogato di un anno, al fine di rispettare quanto previsto dall'art. 38, comma 1.